REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/5 DEL 23.5.2017

Oggetto: Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 9, legge n. 89/2014. Modalità di utilizzo del Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 13 aprile 2017, n. 5.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che il D.L. n. 66/ 2014, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, avente ad oggetto "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", ha previsto con l'art. 9, comma 9, l'istituzione di un Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

La norma in questione e, in particolare, il comma 9, dispone quanto segue: "Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo".

L'Assessore ricorda altresì che all'interno della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze è attualmente incardinato il Servizio della Centrale regionale di committenza che svolge il ruolo di soggetto aggregatore per la Regione Sardegna e che ai sensi della richiamata norma è beneficiario della quota del Fondo annualmente ripartito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I criteri per la ripartizione annuale del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi sono stati definiti con D.M. del 16 dicembre 2015 e con D.M. del 20 dicembre 2016, rispettivamente, per l'annualità 2015 e per l'annualità 2016.

Tali criteri tengono principalmente conto del rispetto della pianificazione delle iniziative di gara e del grado di operatività del soggetto aggregatore.

Con Determinazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2016 è stata approvata la graduatoria dei soggetti aggregatori beneficiari della quota di ripartizione delle risorse

del Fondo relativamente all'anno 2015, tra cui il Servizio della Centrale regionale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna per l'importo di € 190.476,19 pari alla misura minima corrisposta alle start up.

L'Assessore evidenzia che la normativa in argomento, i relativi Decreti ministeriali e la Determinazione di cui sopra vincolano la destinazione delle risorse del Fondo al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, lasciando ad ogni singolo ente beneficiario autonoma capacità decisionale sulla definizione delle linee di spesa nelle quali ripartire le risorse assegnate che dovranno essere analiticamente rendicontate.

In merito all'utilizzo delle risorse finanziarie, la Ragioneria generale dello Stato, con nota prot. 93529 del 2.12.2016, confermando la generica destinazione al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, ha chiarito che la misura massima da destinare alle spese del personale non deve avere un'incidenza preponderante sulle altre voci di spesa finanziate con il Fondo.

L'Assessore - considerato quanto sopra evidenziato e in forza di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della L.R. 13 aprile 2017, n. 5, che rimanda alla Giunta regionale la determinazione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo -, propone la definizione delle seguenti linee di spesa per l'impiego delle risorse finanziarie destinate al funzionamento del Soggetto aggregatore per la Regione Sardegna:

1. incentivi al personale impiegato presso il Servizio della Centrale regionale di committenza - fino al 40% della quota annualmente assegnata;
2. spese per le missioni del personale impiegato presso il Servizio della Centrale regionale di committenza - fino al 10% della quota annualmente assegnata;
3. spese per la formazione specialistica del personale impiegato presso il Servizio della Centrale regionale di committenza - fino al 10% della quota annualmente assegnata;
4. spese per l'acquisto di beni e servizi utili allo svolgimento delle attività della Centrale regionale di committenza - fino al 40% della quota annualmente assegnata.

Eventuali economie sulle singole linee di spesa potranno essere oggetto di rimodulazione, purché non superiore ad un ulteriore 20% rispetto alle indicate percentuali.

Le forme di incentivazione al personale impiegato presso il Servizio della centrale regionale di committenza possono essere assegnate, sussistendone i presupposti, con i medesimi criteri e le modalità previste dall'articolo 100 del C.C.R.L., fermo restando il limite massimo della spesa indicato dalla Ragioneria dello Stato che non deve avere un'incidenza preponderante sulle altre voci di spesa finanziate col Fondo.

L'utilizzo delle risorse del Fondo sarà disposto con successivi atti amministrativi del Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza quale Centro di Responsabilità competente.

L'Assessore, considerato che quota parte del Fondo riguarda le spese per il personale dipendente, comunica che sono state informate le Organizzazioni Sindacali.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale degli Enti Locali e Finanze

DELIBERA

di destinare il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 9, della L. n. 89/2014, alle seguenti linee di spesa:

1. incentivi al personale impiegato presso il Servizio della Centrale regionale di committenza - fino al 40% della quota annualmente assegnata;
2. spese per le missioni del personale impiegato presso il Servizio della Centrale regionale di committenza - fino al 10% della quota annualmente assegnata;
3. spese per la formazione specialistica del personale impiegato presso il Servizio della Centrale regionale di committenza - fino al 10% della quota annualmente assegnata;
4. spese per l'acquisto di beni e servizi utili allo svolgimento delle attività della Centrale regionale di committenza - fino al 40% della quota annualmente assegnata;

Eventuali economie sulle singole linee di spesa potranno essere oggetto di rimodulazione, purché non superiore ad un ulteriore 20% rispetto alle indicate percentuali.

L'utilizzo delle risorse del Fondo e l'eventuale rimodulazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente deliberazione, sarà disposto con successivi atti amministrativi del Direttore del Servizio della centrale regionale di committenza quale Centro di Responsabilità competente.

Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

Il Presidente
Francesco Pigliaru